N. R.G. 111/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

Ufficio Esecuzioni e Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

Letto il ricorso ex articolo 68 e segg. CCII depositato in data

da [redacted]

letta la relazione del nominato Gestore della Crisi Dott. [redacted];

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

rilevato che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti sembrano soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 70 C.C.I.I.;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del piano, con esclusione dei dati sensibili, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento sul sito web del Tribunale;

ASSEGNA

ai creditori termine di **venti giorni**, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono far pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

AVVERTE

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art.70 comma 1 D.Lgs 14/2019, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC, entro **dieci giorni** successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, **depositi comunque una relazione conclusiva**, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati;

AVVERTE

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

RISERVA

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge funzioni di OCC;

DISPONE

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

DISPONE

che la Cancelleria ritrasmetta il fascicolo al giudice designato alla trattazione dopo il deposito della relazione conclusiva dell'OCC per l'adozione dei successivi provvedimenti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Brindisi, 03/11/2026

Il Giudice delegato

Dott. Sergio Memmo